

(N. 1371)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RAJA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1950

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con legge 24 dicembre 1949, n. 983, è stato soppresso il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed è stato disposto il trasferimento di essi nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Per effetto dell'articolo 5 di detta legge, il precedente servizio, prestato nel ruolo degli aiutanti, viene, ai fini della successiva promozione ai gradi IX e X, valutato per due terzi. Con tale disposizione il legislatore, insieme col riconoscimento agli aiutanti del diritto all'inquadramento nel ruolo superiore del quale avevano sempre esercitato le funzioni, ha inteso porre rimedio in qualche modo ad una grave remora verificatasi per il lento progredire di detti aiutanti nella carriera di gruppo C, in confronto di quella dei funzionari di gruppo B. Ed all'uopo, in deroga ad ogni precedente in siffatta materia, che non poteva peraltro trovare regolamentazione in alcuna anteriore disposizione di legge, ha apprestato i mezzi necessari col fissare perentoriamente il principio della validità per due terzi del servizio già prestato.

Senonchè, all'attuazione di tale disposizione, è sorto qualche dubbio sull'efficacia di questi due terzi, opinandosi, in contrario, che possa essere di ostacolo il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, in base al quale non sarebbe possibile conseguire promozioni nei gradi IX e X, del gruppo B, senza una permanenza minima di due anni nel nuovo ruolo. È appena il caso di osservare che il disposto di cui al detto articolo 6 riguarda le promozioni da conferirsi a quegli impiegati, assunti normalmente nelle pubbliche Amministrazioni mediante pubblici concorsi, anche se provenienti da altri ruoli, ed in virtù degli attuali ordinamenti. Da questa norma il legislatore del 1949 ha voluto derogare, mosso dalla considerazione che, a differenza che per gli altri impiegati provenienti da ruoli diversi, il servizio prestato dagli aiutanti nel soppresso ruolo è da raggugiarsi a quello dei funzionari del gruppo B. Se tale non fosse stato il suo intendimento, il legisla-

tore avrebbe ben fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6, con esplicito richiamo.

E che il legislatore ha voluto di proposito derogare da tutti gli ordinamenti vigenti, sempre in conseguenza del principio che il servizio degli aiutanti non differisce da quello dei cancellieri del gruppo B, lo si evince, più particolarmente, dal disposto dell'articolo 4, che non ha riscontri nella legislazione, là dove si ammette la iscrizione degli aiutanti dei gradi IX e X nei gradi corrispondenti del gruppo B. E in ultimo, rimane ancora da osservare che sarebbe un riconoscimento platonico e privo di ogni portata pratica quello previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ove, oltre al precedente servizio

che nella maggior parte dei casi tocca i dieci anni, si dovesse ancora attendere il maturarsi di altri due anni.

Pertanto, ad ovviare possibili erronee interpretazioni che porterebbero assai lontano dalle finalità postesi dal legislatore, si provvede con l'unità proposta di legge, per l'approvazione della quale si chiede la procedura di urgenza in vista della possibilità, per gli aiutanti inquadrati nel gruppo B, di partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la promozione al grado IX, bandito in questi giorni in base alla legge Petrucci, al quale possono partecipare i funzionari che alla data del 31 dicembre 1951 avranno raggiunta la prescritta anzianità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'applicazione della disposizione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, i due terzi del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti sono operanti senza tener conto del disposto di cui all'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, o di altra disposizione limitativa prevista dagli ordinamenti in vigore.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.